



Comune di Castelnovo del Friuli

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2019
N. 3 del Reg. Delibere

OGGETTO: T.A.S.I. (TASI) ANNO 2019. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE.

L'anno 2019 , il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 18:30 nella sala consiliare si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Del Toso Juri	Sindaco	Presente
Lomartire Sergio	Vice Sindaco	Presente
Morassutti Laura	Assessore	Presente
Zuliani Stefano	Consigliere	Presente
Rossi Fulvio	Consigliere	Presente
Smareglia Sandy	Consigliere	Presente
Marescutti Alessia	Consigliere	Presente
Tonelli Tiziana	Capo Gruppo	Presente
Bassutti Denis	Consigliere	Presente
Cicutto Edo	Consigliere	Presente
Tonitto Pietro	Consigliere	Presente
Contessi Sonia	Capo Gruppo	Presente
Cozzi Gianfranco	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario Roca Stefano.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Toso Juri nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: T.A.S.I. (TASI) ANNO 2019. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE.

VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:

VISTO il parere *tecnico, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;
VISTO il parere *contabile, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;
VISTO il parere *favorevole dell'organo di revisione* dell'Ente acquisito il ottemperanza all'art.239, c.1 del D.Lgs. n.267/2000;

Il Sindaco **Juri DEL TOSO** illustra succintamente i contenuti della presente proposta rinviando a quanto anticipato in occasione della discussione del precedente punto dell'ordine del giorno.

RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs.n.267/2000 e dello statuto comunale;

VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO

-l'art.1, comma 639, della L. 27/12/2013, n.147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

-le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

-gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n.68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

-in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.1002 del 29/8/2014 è stato adottato il relativo Regolamento per la gestione della TASI;

RICHIAMATO l'art.6 del citato regolamento, che dispone testualmente:

- “1. L'aliquota di base della TASI è fissata per legge nella misura dell'1 per mille del valore dell'immobile.*
- 2. Con deliberazione del Consiglio, adottata entro il termine fissato dalle norme di legge per l'approvazione del bilancio di previsione, il Comune può ridurre l'aliquota al di sotto del limite di legge. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, alla tipologia e/o alla destinazione degli immobili.*
- 3. Con la medesima deliberazione di cui al comma 2, il Comune può determinare una diversa aliquota, rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobili non deve superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imposta municipale propria alla data del 31 dicembre 2013”*

TENUTO CONTO altresì, delle norme di legge:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, (inizialmente per il solo anno 2014), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, (inizialmente per il solo anno 2014), superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- la Legge di conversione del DL n. 47/14, Legge 23.05.2014 n. 80 , G.U. 27.05.2014 dispone dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
 - «Art. 9-bis. - (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero).
 - 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ", l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a:
"non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente:
"A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".
 - 2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
- l'applicazione tariffaria TASI e IMU, nel loro complesso, deve necessariamente rispettare i criteri di equità, ragionevolezza e sostenibilità, salvaguardando gli equilibri di bilancio, senza peraltro gravare eccessivamente la fiscalità locale in materia immobiliare.
- che il tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, secondo quanto indicato dall'articolo 8 del regolamento che qui si riporta integralmente:
 - 1. *Il gettito del tributo TASI è finalizzato, con vincolo di destinazione, alla copertura del costo dei seguenti servizi indivisibili:*
 - a) *illuminazione pubblica*
 - b) *servizi cimiteriali*
 - c) *parchi ed aree verdi comunali*
 - d) *viabilità pubblica e parcheggi*
 - e) *infrastrutture e servizi urbanistici*
 - f) *servizi demografici ed elettorali*
 - g) *servizi museali, archivistici, bibliotecari e dei beni culturali*
 - h) *vigilanza urbana*
 - i) *protezione civile*
 - 2. *I costi di cui al presente articolo comprendono tutti gli oneri diretti ed indiretti di esercizio e manutenzione, nonché gli oneri di realizzazione non aventi copertura in specifiche fonti di finanziamento e sono rilevati direttamente dal bilancio;*
 - 3. *Qualora il gettito della TASI non fosse sufficiente a coprire i costi di tutti i servizi indivisibili sopra indicati è facoltà del Consiglio Comunale, con la delibera di cui all'articolo 6, il provvedere annualmente all'indicazione analitica, per ciascuna categoria dei servizi indivisibili, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. In assenza di tale indicazione si stabilisce che, di norma, l'introito venga destinato alla copertura dei costi dei servizi citati al punto 1) nell'ordine ivi indicato, fino all'esaurimento del gettito.*

VISTE le novità introdotte dalla “legge di stabilità 2016” (L.n.208/del 28/12/2015) che (sommariamente) possono così essere elencate:

(tratto da https://www.amministrazionicomunali.it/iuc/iuc_2016.php)

- 1) **IMU su immobili concessi in comodato gratuito** (comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile, limitando le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
- 2) **IMU Terreni agricoli** - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.
- 3) **TASI Abitazione principale**: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9)
- 4) **Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie** a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
- 5) **TASI Immobili Merce** - art. 1, comma 14, lettera c) : viene definito un valore di riferimento per la TASI sugli immobili merce (purché non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille.
- 6) **TASI altre abitazioni in caso di locazione** «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015.
(nel caso del Comune di Castelnovo del Friuli l'aliquota era a zero)
Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo».
- 7) **Nessun aumento di tributi regionali e locali**: per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario.
- 8) **IMU e TASI Immobili locati a canone concordato**: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
- 9) **Esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati"** dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."

Viste, in particolare le più recenti modifiche di legge:

- l'art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 che integra l'art. 1, comma 26, della Legge n.208/2015 e prevede che: “per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario”;
- la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), che, al comma 37 estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 (art.1, co.26 della legge di stabilità 2016); restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste come la tassa sui rifiuti (TARI).
- la Legge n.145/2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021” che **non ha più riproposto il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi locali come per gli anni precedenti**;

RITENUTO, di **confermare** comunque le aliquote attuali, che rispettano i limiti della vigente normativa, anche per l'anno 2019:

<i>fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologia e/o destinazione degli immobili</i>	ALIQUOTA
= Abitazione principale e relative pertinenze ove abitualmente dimori il contribuente , che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale che sia ivi residente anagraficamente e di fatto; = Equiparate ad abitazione principale <u>per scelta regolamentare del comune</u> <p style="text-align: right;">ex 1,8 %</p>	ESENTI ai sensi di legge (L.n.208/2015)
= fabbricati equiparati ad abitazione principale " <u>per legge</u> " e che pertanto non scontano l'IMU: es. <ul style="list-style-type: none"> - Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari(art.1 c 707 punto. 3 lett. a) L. 147/2013) - Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali così come definiti dal decreto Ministero infrastrutture 22.4.2008; - Casa coniugale assegnata al coniuge e relative pertinenze (art.1 c 707 punto. 3 lett. c) L. 147/2013) - Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenete alla Forze armate e Forze di polizia etc (art.1 c 707 punto. 3 lett. d) L. 147/2013); - Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura <p style="text-align: right;">ex 1,8 %</p>	ESENTI ai sensi di legge (L.n.208/2015)
= fabbricati equiparati ad abitazione principale " <u>per legge</u> " per cui è prevista una aliquota speciale: - unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e <u>iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)</u> , già <u>pensionati</u> nei rispettivi Paesi di residenza (una sola) <p style="text-align: right;">ex 0,6 %</p>	ESENTI ai sensi di legge (L.n.208/2015)
Aree fabbricabili	0 % (come 2016)
Tutti gli altri fabbricati / immobili non compresi nelle precedenti casistiche	0 % (come 2016)

VALUTATE, quindi le simulazioni di gettito per i soggetti ed oggetti d'imposta presenti in base dati, per l'anno in corso, tenendo conto del trend storico riguardo alla percentuale di insolvenza nei versamenti volontari rispetto al cento per cento del gettito ipoteticamente possibile.

Appurato che, con queste aliquote, il gettito previsto dalle opportune simulazioni (sopra citate) fatte a cura del competente ufficio tributario, è quindi nullo, anche se sono da considerarsi probabili entrate minime comunque legate ad interpretazioni o meri errori di codice, come ormai è consuetudine.

VALUTATO altresì

Che le presenti aliquote sommate a quelle stabilite in precedenza per l'IMU non superano quelle massime possibili per legge per quest'ultimo tributo, quindi rispettano tutti i limiti previsti dalle norme, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n 446 del 1997";*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n.4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTO il comma 169 dell'art.1 della Legge n.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Non essendovi interventi pone in votazione la proposta che riporta il seguente esito:

FAVOREVOLI: dodici (12)

CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: nessuno

DELIBERA

1. Di approvare, le **aliquote** riportate in premessa, ai fini dell'applicazione della **TASI** per l'anno **2019** senza modifiche rispetto all'anno precedente, così come riportate nello specchio riportato in premessa.
 2. Che le stesse aliquote, in mancanza di ulteriori provvedimento deliberativi, si intendano prorogate di anno in anno ai sensi dell'art.1, comma 169 della Legge 26 dicembre 2006, n.296;
- **DISPONE** che la presente deliberazione sia inserita, a cura del servizio delle entrate tributarie, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1 del D.Lgs. n.360/1998, entro i termini di cui al comma all'art.13, c.13-bis del D.L.201/2011 e 688 della Legge n.147/2013 e s.m.i.;

Considerata inoltre l'urgenza, con separata votazione e con il seguente risultato:

FAVOREVOLI: dodici (12)

CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: nessuno

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.=

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Castelnovo del Friuli, 02 marzo 2019

Il Responsabile f.to digitalmente
ANTONIO BELLA

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Castelnovo del Friuli, lì 12 marzo 2019

IL RESPONSABILE f.to digitalmente
ANGELO MARCUZZI

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente,

Il Presidente
Del Toso Juri

Il Segretario
Roca Stefano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 02/04/2019 al 17/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Castelnovo del Friuli, li 02/04/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
Antonio Bella

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/03/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 02/04/2019

Il Responsabile dell'esecutività
Antonio Bella

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROCA STEFANO

CODICE FISCALE: RCOSFN71P10G888K

DATA FIRMA: 02/04/2019 15:30:13

IMPRONTA: 4D1A692C3FC4A563A25F21A7A090BF75233237978E14DD67805D99776A57948E
233237978E14DD67805D99776A57948E040F145EDA3CD016849D75B391294D48
040F145EDA3CD016849D75B391294D4826A31CE36A1F2E027EC3BB5D21AC12E6
26A31CE36A1F2E027EC3BB5D21AC12E663E1EC6A1F77AE8752146E62ABF69DF0

NOME: DEL TOSO JURI

CODICE FISCALE: DLTJRU79P13I9040

DATA FIRMA: 02/04/2019 15:56:30

IMPRONTA: 1912AB0794E676B8CAC5B9ABD06C7CFDFB8801E66E6E107FB02CAD24BE4E4D1C
FB8801E66E6E107FB02CAD24BE4E4D1CD99E49E2989A1EDAE80830DC816DB565
D99E49E2989A1EDAE80830DC816DB565394C43282A2F24E29AFD5790EAD0CA82
394C43282A2F24E29AFD5790EAD0CA8273A4E3E597D839AB6B29F8E0DEF1DC36

NOME: BELLA ANTONIO

CODICE FISCALE: BLLNTN57M01L483Y

DATA FIRMA: 02/04/2019 16:15:01

IMPRONTA: 621BB7CB73774BAA95035B48C2DAE5E5CA37C203572FE6619FA51324D93FA01F
CA37C203572FE6619FA51324D93FA01FE36DF9E89213C48C94D944FA0DDCE056
E36DF9E89213C48C94D944FA0DDCE0566278D45857FC9773E66B0940419A4BA1
6278D45857FC9773E66B0940419A4BA1964DC56F3614A788F9611B345850C5F4